

STRUMENTI DI TUTELA

I cittadini o le imprese possono attivare degli strumenti di tutela nei confronti dell'amministrazione comunale nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale.

Strumenti di tutela nel corso del procedimento

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della Legge 241/1990.

I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, **hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990.

Strumenti di tutela giurisdizionale

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d'Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

In particolari materie, espressamente previste dalla legge – giurisdizione esclusiva - il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.

Diversi i rimedi a disposizione dei due giudici: entrambi possono dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato ma solo il giudice amministrativo può annullare l'atto, mentre il giudice ordinario può solo disapplicarlo.

I provvedimenti amministrativi possono, dunque, essere impugnati di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) entro 60 giorni dalla data di notifica, dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza dell'atto.

Il termine per l'impugnazione passa a 30 giorni per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (articolo 120 comma 5 del D. Lgs. 104/2010). Per gli atti emanati dal Comune è competente il TAR della regione in cui opera l'ente.

L'esperimento di queste azioni giudiziali necessita di difesa tecnica, nel senso che occorre farsi assistere da un legale.

L'altro rimedio contro i provvedimenti amministrativi è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che può essere proposto entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In materia di sanzioni amministrative per la violazione di una norma del codice della strada, è ammesso il ricorso al Prefetto o alternativamente al Giudice di Pace.

- Il ricorso al Prefetto territorialmente competente (Ferrara) deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, anche per il tramite dell'organo di polizia stradale che ha accertato la violazione. Il Prefetto se ritiene fondato il ricorso, emette l'ordinanza motivata di archiviazione del verbale opposto e l'esito è comunicato all'interessato.

Se invece ritiene il ricorso infondato, adotta ordinanza motivata con il quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo della sanzione prevista e copia dell'ordinanza viene notificata all'interessato. Avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è ammesso entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso al Giudice di Pace competente (Ferrara).

- Alternativamente, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale è ammesso il ricorso dinnanzi al Giudice di Pace territorialmente competente (Ferrara).

In materia di sanzioni amministrative per violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze:

- il ricorso avverso il verbale di contestazione o notifica è regolamentato dalla legge 24 novembre 1981, n. 81, generalmente, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma violata, è ammessa la presentazione degli scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale all'Autorità amministrativa prevista e sempre indicata nel verbale di contestazione (ad esempio Sindaco – Presidente della Regione – ARPAE – Etc.). L'autorità amministrativa competente se ritiene il ricorso fondato emette un'Ordinanza motivata di archiviazione del verbale di contestazione o notifica. Se ritiene il ricorso infondato, adotta l'Ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento. Avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, è ammesso entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente (Ferrara).

In caso di diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente i cittadini interessati possono presentare ricorso al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

- sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
- respingere il ricorso, se lo ritiene infondato;
- accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del Segretario Generale